

COMUNE DI LATRONICO

(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 06.08.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CRISTINA CAPALBO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI P.L.
CAP.NO EGIDIO GIORDANO

Sommario

Titolo I – Principi generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Principi e Finalità
- Art. 3 Competenze del Sindaco

Titolo II – Disposizioni generali

- Art. 4 Definizioni ed esclusioni
- Art. 5 Tutela degli animali - Divieti
- Art. 6 Tutela degli animali – Obblighi e facoltà
- Art. 7 Modalità di detenzione
- Art. 8 Abbandono di animali
- Art. 9 Divieto di soppressione immotivata di animali
- Art. 10 Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti
- Art. 11 Conduzione e trasporto di animali
- Art. 12 Commercio al dettaglio di animali
- Art. 13 Addestramento di animali
- Art. 14 Animali in premio o in omaggio
- Art. 15 Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 16 Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali

Titolo III – Cani

- Art. 17 Definizione dei bisogni
- Art. 18 Custodia dei cani in recinto
- Art. 19 Accesso dei cani nelle aree pubbliche
- Art. 20 Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto

Titolo IV – Gatti ed altre specie animali

- Art. 21 Colonie feline
- Art. 22 Detenzione di volatili
- Art. 23 Detenzione di specie animali acquatiche

Titolo V – Disposizioni finali

- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Inumazione di animali
- Art. 26 Vigilanza
- Art. 27 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Latronico, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

2. Il Comune di Latronico, riconosce che il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale è un valore Sociale.

3. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, per le competenze attribuitegli dalle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Definizioni ed esclusioni

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali d'affezione di cui alla Legge 281/91, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre a tutte le specie fatte salve quelle la cui cattura è comunque regolata dalle Leggi vigenti e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato come specificato dall'artt. 1 e 2 della Legge 157/1992.

3. La definizione di cucciolo si applica ad animali fino a 4 mesi di vita.

4. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

5. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:

a) all'allevamento di animali da reddito;

b) alle specie selvatiche od inselvatichite, il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

c) alla detenzione di volatili ed animali ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

d) alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore;

e) agli insetti.

Art. 5 - Tutela degli animali – Divieti

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti norme.

2. E' vietato tenere animali in isolamento, privi dell'acqua o del cibo necessario e/o in

condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento, meglio specificati al successivo art. 7.

3. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. I cuccioli di cane non possono essere venduti o ceduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

4. E' vietato tenere i cani legati o alla catena se non secondo le disposizioni dettate all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento e salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo per l'incolumità dell'animale stesso, di altri animali o di persone, o laddove ci siano limitazioni urbanistiche o igieniche.

5. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche solo temporanei.

6. E' vietato condurre animali al guinzaglio al seguito di veicoli in movimento; è consentito limitatamente alle biciclette nelle sole aree verdi, a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo, utilizzando la pettorina al posto del collare.

7. E' vietato utilizzare animali vivi per alimentare altri animali.

8. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di strumenti e oggetti che possono essere inutilmente dolorosi e/o irritanti per l'animale.

9. E' fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, ad esclusione degli interventi effettuati dal personale dell'ASP ambito territoriale ex USL 3 Lagonero per motivi sanitari; è inoltre vietato tagliare la prima falange del dito dei gatti (onisetomia) e operare la devocalizzazione.

10. E' vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.

11. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

12. E' severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali, in conformità con la vigente normativa nazionale in materia.

13. E' vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione e addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere, in conformità con la vigente normativa nazionale in materia.

14. E' vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose, in conformità con la vigente normativa nazionale in materia.

15. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli; è altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei; gli appositi contenitori per il trasporto devono consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi.

Art. 6 – Tutela degli animali - Obblighi e facoltà

1. E' fatto obbligo ai possessori di animali esotici e selvatici, detenuti in cattività, di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. E' permessa la liberazione, in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

3. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli ed alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, provvedendo a far visitare gli stessi da medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario. In particolar modo, gli animali dovranno avere sempre a disposizione acqua da bere.

Art. 7– Modalità di detenzione

1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere.
2. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) illuminazione naturale assente, insufficiente o eccessiva;
 - b) ventilazione assente, insufficiente o eccessiva;
 - c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
 - d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria.Il Servizio Veterinario della ASP ambito territoriale ex USL 3 di Lagonegro verificherà le condizioni degli ambienti.
3. La detenzione dei cani alla catena è consentita, non in via continuativa, a condizione che la catena sia di almeno 6 metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia ancorata ad altezza da terra inferiore al metro.
4. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una idonea zona d'ombra.
5. E' vietato altresì l'uso di qualsiasi strumento che arrechi dolore o sofferenza agli animali.
6. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.
7. Nel caso di detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, devono essere predisposte adeguate recinzioni tali da impedire all'animale di oltrepassarle, anche solo parzialmente.

Art. 8 – Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo d'animale domestico appartenente alla fauna autoctona o esotica.

Art. 9 - Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi salvo malattie gravi ed incurabili, previo parere del medico veterinario, o in caso di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle Leggi vigenti o ordinanze specifiche. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle Aziende Unità Sanitarie locali o liberi professionisti che devono rilasciare, al proprietario o detentore dell'animale, un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico

Art. 10 – Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti.

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro il terzo giorno dall'evento, alla Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda USL, che adotterà le procedure del caso.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti, in difficoltà, è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento all'Unità Funzionale di Sanità pubblica veterinaria della ASP ambito territoriale ex USL 3 Lagonegro o agli altri soggetti pubblici abilitati al soccorso degli animali.

Art. 11 - Conduzione e trasporto di animali

1. E' vietato trasportare o condurre animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e succ. modifiche ed integrazioni.
3. E' consentito lasciare animali all'interno dei veicoli solo per brevi periodi a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del mezzo e che lo stesso rimanga all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

Art. 12 - Commercio al dettaglio di animali

1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali su aree private in sede fissa, è subordinato al preventivo nulla osta del Comune su parere favorevole delle Unità Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica della ASP ambito territoriale ex USL 3 Lagonegro. In ogni caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto durante l'orario di vendita, negli intervalli tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana e durante il trasporto.
2. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, box o in altri contenitori non deve essere inferiore a quello previsto dal D. Lgs. 116/92 (attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) per le specie in esso contemplate e comunque tale da non comprometterne il benessere ed evitare situazioni di stress e di sovraffollamento. Tutti gli animali devono disporre con continuità di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.
3. Non sono consentite le attività commerciali itineranti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
5. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.

Art. 13 - Addestramento di animali

1. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate di cui all'art. 5. nonché con privazioni del cibo e dell'acqua, in conformità con le vigenti normative nazionali e regionali in materia.

Art. 14 – Animali in premio o in omaggio

1. E' vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli anche viaggianti
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'immediata sospensione dell'evento e la chiusura dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.24 del presente Regolamento.
3. La norma di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni animaliste ed ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate al competente ufficio comunale.

Art. 15 – Divieto di accattonaggio con animali

1. Per la pratica dell'accattonaggio è vietato l'utilizzo di animali.
2. E' altresì vietato, nella suddetta pratica, esibire madri con cuccioli lattanti o da svezzare, cuccioli, animali selvatici, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, allo scopo di suscitare l'altrui pietà.
3. Gli animali rinvenuti nelle circostanze di cui al precedente comma, sono sequestrati a cura della competente unità funzionale dell'ASP ambito territoriale ex USL 3 Lagonegro oppure da parte di agenti e/o ufficiali di P.G. e ricoverati presso le strutture ad essi riservate.

Art. 16 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali

1. Sono vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche (come da elenco esplicitato nell'art. 2 della Legge 157/92) ed esotiche. E' fatta eccezione per le mostre faunistiche al seguito dei circhi autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'art. 6 della legge 150/92.
2. Non possono essere oggetto di esposizione i cani ed i gatti di età inferiore a dodici mesi.

TITOLO III – CANI

Art. 17 - Definizione dei bisogni

1. In considerazione della specificità della relazione tra gli esseri umani e i cani, a questi ultimi vengono riconosciute precise necessità che attengono alle attività quotidiane, con particolare riferimento a quelle ludiche, motorie e relazionali.
2. Chi detiene un cane è tenuto ad assicurare il soddisfacimento di tali esigenze.

Art. 18 - Custodia dei cani in recinto

1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie utile non inferiore a 9 mq. Fanno eccezione i cani di taglia piccola (da 0 a 10 Kg di peso) i quali potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 6 mq.

2. All'interno dello stesso recinto, ove sia già presente un cane, ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie utile di 4 mq. Per i cani di taglia piccola di cui al punto precedente l'incremento di superficie è ridotto a 2 mq. per ogni soggetto in più.
3. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli.
4. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità.
5. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.) che deve essere:
 - a) coperto su almeno tre lati o in maniera tale che l'accesso risulti al riparo, orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7, comma 4;
 - b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
 - c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
 - d) di altezza superiore a quella del cane di almeno 15 cm.;
 - e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
6. Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità e garantire idonee condizioni igieniche.
7. Deve essere predisposta una zona riparata da tettoia (o struttura simile) che possa permettere al cane di uscire dalla cuccia anche in condizioni atmosferiche avverse.
8. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani.

Art. 19 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico.
Per i cani che circolano senza proprietari nel centro abitato, il Pubblico Ufficiale è tenuto ad effettuare una sanzione amministrativa, così come previsto dal successivo art. 24.
2. E' fatto obbligo di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; qualora condotti nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto, i cani dovranno indossare la museruola e il guinzaglio.
3. In aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico ai conduttori è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 nonché avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida).
4. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.
5. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico. Sono esentati esclusivamente, i non vedenti accompagnati da cani-guida.

Art. 20 - Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto.

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo, hanno libero accesso in tutti gli uffici e attività, salvo quelle nelle quali vengono venduti prodotti alimentari che possono essere direttamente contaminati dagli animali.
2. L'esercente/titolare/imprenditore ha comunque facoltà di non ammettere cani all'interno della propria attività.
3. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita indicazione mediante scritta o disegno.
4. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile, salvo il caso di attività di cui al comma 1.

TITOLO IV - GATTI ED ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 21 – Colonie Feline

1. I cittadini che accudiscono gli animali che vivono in libertà devono provvedere al mantenimento igienico del luogo in particolare non gettando direttamente il cibo sul suolo e asportando dopo ogni pasto gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso.
2. Si configura come colonia felina l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà), che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio.

Art. 22 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, gli stessi non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo, all'interno della gabbia, dovranno essere sempre riforniti.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, devono essere garantite dimensioni minime delle gabbie che li accolgono.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 23 – Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. La forma dell'acquario dovrà rispettare le caratteristiche etologiche di ogni specie permettendone il libero movimento.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ex Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/81.
2. Le violazioni al presente Regolamento, sono sanzionate con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Le sanzioni di cui a presente articolo sono irrogate adottando, quanto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.

Art. 25 – Inumazione di animali

1. Per gli animali deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario l'inumazione di animali di affezione in terreni privati qualora sia stato escluso ogni e qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed altri animali previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 26 – Vigilanza

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente Regolamento gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, il personale del Dipartimento della Prevenzione della ASP.

Art. 27 – Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento entrerà in vigore, dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme e le disposizioni comunali con esso incompatibili.

NOTE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DPR 8.2.1954 N° 320 Regolamento di Polizia Veterinaria.
- L. 14.8.1991, n° 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.
- L. 20.07.2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate”.
- Ordinanza Ministero della salute 3.10.2005 Tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione da cani.
- L. 11.2.1992, n 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- Ordinanza Ministero della salute 3.3.2009 “Ordinanza con tingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione da cani”
- Ordinanza Ministeriale del 22.3.2011 “Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'Ordinanza del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3.3.2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione da cani”
- L. R. 25.1.1993, n° 6 Norme sulla prevenzione e il controllo del randagismo. Istituzione Anagrafe canina e protezione degli animali.
- Codice Penale: Art. 672 Omessa custodia e malgoverno di animali.
Art. 727 maltrattamento di animali.
- Codice Civile Art. 2052 Danno compiuto da animale.
- Art. 169 Codice della Strada decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e succ. modifiche ed integrazioni.